



**Casa di Cura Sant'Anna**

Viale Cavalli d'Olivola, 22 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)  
Tel. 0142.334611 - Telefax 0142.75812 - E-mail: info@santannacasale.it

*Direttore Sanitario: Dott. PIERO PRANDI  
Medico Chirurgo - Specialista in Psichiatria*

Casale Monferrato, 31 marzo 2021

**Spett.le  
ASL AL  
Direzione Generale  
Via Venezia n.6**

**15121 ALESSANDRIA (AL)**

**Invio a mezzo PEC  
aslal@pec.aslal.it**

**e p.c.**

**Spett.le  
REGIONE PIEMONTE  
Direzione Sanità e Welfare  
C.so Regina Margherita n.153 bis**

**10122 TORINO**

**Invio a mezzo PEC  
sanita@cert.regione.piemonte.it  
regole.soggettierogatori@cert.regione.piemonte.it**

**OGGETTO: Accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni sanitarie -  
Anno 2020  
Vs. protocollo n. 38459 del 05.03.2021**

Dando seguito alla nostra nota prot. n. 15/2021 del 10.03 u.s. e con riferimento a quanto in oggetto, siamo a precisare quanto segue.

La clausola di salvaguardia di cui all'art. 16 dello schema contrattuale riguardante le prestazioni erogate nel 2020 ha tenore suscettibile di interpretazione. A tal riguardo preme scongiurare di poter compromettere, anche solo in linea eventuale, diritti ed interessi legittimi preesistenti al contratto medesimo.

Ci riferiamo, nel particolare, all'ultimo capoverso, ove si stabilisce che: *"(...) in considerazione dell'accettazione, con la sottoscrizione del contratto l'Erogatore rinuncia ad eventuali azioni o impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti".*

*Regione Sociale: NUOVA CASA DI CURA SANT'ANNA S.r.l.*

*Sede Legale: Corso G. Sanmèiller, 32 - 10128 TORINO - C.F. / P.IVA / Iseriz, Reg. Impr. Torino: 03112660042 - R.E.A. n° TO-1177961*

*Capitale Sociale € 4.850.000,00 interamente versato*

*Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della "Casa di Cura Privata Città di Bra S.p.A." ai sensi dell'art. 2497 del C.C. e seguenti*



Ora, siamo senz'altro portati a ritenere che “i predetti provvedimenti” richiamati dalla clausola sono quelli “di determinazione dei budget e dei tetti di spesa assegnati, del sistema tariffario vigente nella Regione Piemonte e di quello di remunerazione delle prestazioni rese, nonché ogni altro atto presupposto o collegato agli stessi, in quanto determinanti il contenuto del contratto”, quindi riferiti solo a ciò che inerisce al contratto in questione, e nulla di eventualmente precedente rispetto a quanto con esso regolato.

Nondimeno il richiamo ad ogni atto presupposto e collegato lascia, almeno potenzialmente, spazi interpretativi che non devono sussistere.

A tal riguardo la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, con Sua nota del 01/10/2020 a firma della Dirigente Dott.ssa Tiziana Rossini, in risposta ad un siffatto argomento proveniente da un'azienda sanitaria locale, ha precisato che solo la prima parte dell'art. 16 di cui alla bozza di contratto per l'anno 2020, approvata con DRG n. 1-1881/2020, è da considerarsi immodificabile stante che contiene elementi essenziali del contratto stesso la cui omissione ne determinerebbe la nullità.

Non invece il periodo finale della clausola, già sopra riportato, che quindi può contenere miglior precisazione.

Nella stessa nota tuttavia viene precisato che il testo del contratto, stante la sua natura di documento nativo digitale, non potrebbe modificarsi, ma si renderebbe invece praticabile l'indicare in calce un rinvio a diverso “file”, tale da costituire *addendum* e quindi parte integrante, in cui si acclara, in punto, quanto il soggetto erogatore è disposto ad accettare e quanto egli ritiene invece variato.

Variazione dunque che, se apportata alla parte non essenziale dell'art. 16, potrebbe recepirsi.

Non che si condivida una siffatta riflessione, giacchè appartiene alla più basilare conoscenza del negozio giuridico il suo momento formativo, che non può prescindere dall'incontro di identica volontà dei contraenti, ovvero dal corrispondente incontro di proposta ed accettazione se non contestuali, che devono essere del tutto conformi, per vincolare le parti.

Pesa dunque adeguarci a questo particolarissimo modo di procedere, e tuttavia volendo scongiurare per quanto possibile (ed evidentemente anche oltre quanto è possibile) intoppi nella stipulazione di un contratto che parte già tardivo, ci adegueremmo a procedere come sopra, specificando nell'*addendum* di cui al “file” separato, ovvero nella nota in calce al contratto, che l'Erogatore accetta la clausola di cui all'art. 16 in quanto abbia la seguente integrazione, come evidenziata in neretto: “(...) *in considerazione dell'accettazione, con la sottoscrizione del contratto l'Erogatore rinuncia ad eventuali azioni o impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti, limitatamente alle prestazioni configurate nel presente contratto ed al periodo temporale che qui viene in considerazione*”.



Del pari, la corrispondente accettazione della clausola vessatoria, nella consueta formale dichiarazione resa al termine del contratto ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, dovrà contenere l'inciso, accanto al richiamo alla norma predetta (art. 16), la dicitura: **“salvo quanto dichiarato dall'Erogatore nell'allegato”**.

\* \* \* \* \*

Soffermandoci nel riguardo di quanto sopra, evidenziamo peraltro che la questione ha sostanza, giacchè sussistono importanti partite per noi creditorie, tuttora aperte in quanto inadempite.

Quanto al contenzioso deciso con sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 5.02.2021 nella procedura rubricata al n. 633/2018 di R.G., l'Avv. Marco Dotta che ha patrocinato in giudizio Nuova Casa di Cura Sant'Anna s.r.l. Vi ha inoltrato il deconto analitico delle somme che ci sono dovute, pari nel complessivo ad **€ 1.235.740,72** (S.E.e/o O.). Ed in data 26.02.2021 abbiamo formalmente notificato il titolo esecutivo.

Vogliamo confidare su un Vs. cortese, sollecito, adempimento, e spiace rammentare le numerose istanze transattive che al riguardo, negli anni, Vi abbiamo inoltrato, tutte senza esito.

Quanto ad interessi moratori successivamente maturati, computati secondo le prescrizioni enunciate nella precitata sentenza, siamo creditori di:

- **€ 172.618,26** (2. semestre 2013 – fattura n. 15.711 del 17.11.2014)
- **€ 367.317,94** (anno 2014 – fattura n. 900.012 del 3.09.2015)
- **€ 277.571,11** (anno 2015 – fattura da emettere)
- **€ 304.243,36** (anno 2016 – fattura da emettere)
- **€ 130.568,59** (anno 2017 – fattura da emettere)
- **€ 35.676,25** (anno 2018 – fattura da emettere).

Oltre a quanto allo stesso titolo successivamente maturato e maturando.

Occorre nondimeno considerare quanto non è stato tuttora evaso, seppur ampiamente scaduto, per:

- saldo ricoveri anno 2008 per cui venne emessa fattura n. 15.978 del 28.10.2010 di € 1.217.357,88, il cui residuo scoperto ammonta ad **€ 7.552,02**;
- saldo ambulatoriali 2. semestre 2011 per cui venne emessa fattura n. 11.491 del 31.07.2012 di € 406.105,10, il cui residuo scoperto ammonta ad **€ 7.741,53**;
- saldo ambulatoriali anno 2012 per cui venne emessa fattura n. 14.141 del 14.10.2013 di € 981.800,66, il cui residuo scoperto ammonta ad **€ 593.963,66** (in attesa di ricalcolo delle produzioni riconoscibili anni 2011-2012 secondo i dettami della D.G.R. 21-6345 del 9.09.2013 e di comunicazioni del Dott. Giovanni Fara);



# Casa di Cura Sant'Anna

Viale Cavalli d'Olivola, 22 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)  
Tel. 0142.334611 - Telefax 0142.75812 - E-mail: info@santannacasale.it

*Direttore Sanitario: Dott. PIERO PRANDI  
Medico Chirurgo - Specialista in Psichiatria*

- saldo ambulatoriali 2013 per cui è stata emessa fattura n. 11.597 del 31/07/2014 di € 251.847,85, il cui residuo scoperto ammonta ad **€ 17.323,41**;
- saldo interventi ambulatoriali anno 2014 per cui è stata emessa la fattura n. 900.017 del 2.11.2015 di € 73.902,88, e precisamente per il residuo non pagato di **€ 16.015,82**;
- saldo interventi ambulatoriali anno 2015, per cui è stata emessa fattura n°900.006 in data 17/05/2017 di € 493.024,36, e precisamente per il residuo non pagato di **€ 25.336,51**;
- saldo ricoveri anno 2016, per cui venne emessa fattura n. 900.014 del 23.10.2017 di € 61.921,52, e precisamente per il residuo di **€ 27.532,00** (relativo a ricoveri STP, stante che i rimborsi per siffatti ricoveri devono ormai considerarsi a carico delle Aziende Sanitarie Locali alla stregua della sopravvenuta normativa);
- acconto maggiori oneri da nuovo CCNL, fattura n. 900.015 del 31.12.2020 di **€ 52.022,40**.

In relazione a tutto ciò il credito di Nuova Casa di Cura Sant'Anna s.r.l. , parzialmente costituito, come già sopra detto, da titolo esecutivo notificato, ad oggi ammonta ad **€ 3.271.223,58**.

Auspichiamo ampiamente che non si riveli necessario dover ulteriormente procedere per il recupero di quanto ci è dovuto.

Rimaniamo pertanto in attesa di Vs. pronto riscontro.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
del Consiglio di Amministrazione:  
( dott. Giacomo Brizio )